



COMUNE DI LUGO

Provincia di Ravenna

P.zza dei Martiri 1 - 48022 Lugo

AREA INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Tel. 0545 38500 - Fax 0545 38391

e-mail: lavoripubblici@comune.lugo.ra.it

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE



Assessorato alle Politiche ambientali e Agenda XXI -Verde Pubblico - Qualità Urbana

Approvato in data 27 novembre 2008

Deliberazione C.C. n° 104

In vigore dal 1 gennaio 2009

INDICE

PREMESSA

REGOLAMENTO DEL VERDE

Articolo 1 - PRINCIPI

Articolo 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO I

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 3 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Articolo 4 - INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 5 - NORMA DI ESCLUSIONE

Articolo 6 - ABBATTIMENTI

Articolo 7 - POTATURE

Articolo 8 - DANNEGGIAMENTI

Articolo 9 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Articolo 10 - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Articolo 11 - AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Articolo 12 - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI

Articolo 13 - NORME PER GLI I PIANI PARTICOLAREGGIATI PUBBLICI E PRIVATI

Articolo 14 - SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

Articolo 15 - PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI

Articolo 16 - DIFESA FITOSANITARIA

CAPITOLO II ALBERI DI PREGIO

Articolo 17 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

Articolo 18 - OBBLIGHI PER I PROPRIETARI

Articolo 19 - INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Articolo 20 - SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

CAPITOLO III PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Articolo 21 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

TITOLO II

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Articolo 22 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 23 - DESTINATARI

Articolo 24 - INTERVENTI VIETATI

Articolo 25 - INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Articolo 26 - PIASTRE POLIVALENTI

Articolo 27 - DEROGHE

TITOLO III

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

- Articolo 28 - DIVIETO DI INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CANALI E AREE INCOLTE
- Articolo 29 - SFALCIO DEI FOSSI
- Articolo 30 - SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA
- Articolo 31 - SALVAGUARDIA DI FOSSI E CORSI D'ACQUA
- Articolo 32 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DEI MACCHIONI ARBUSTIVI E DEI ROCCOLI
- Articolo 33 - SALVAGUARDIA DELLE PIANTATE ROMAGNOLE

TITOLO IV

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

- Articolo 34 - SANZIONI
- Articolo 35 - NORME FINANZIARIE
- Articolo 36 - NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO
- Articolo 37 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- Articolo 38 - ENTRATA IN VIGORE

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

PREMESSA

Il valore del paesaggio è tutelato dall'Art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana.

Il rispetto degli equilibri ambientali e della salvaguardia del territorio rappresentano uno dei punti fondamentali su cui si basa l'azione dell'Amministrazione comunale, così come richiamato nello Statuto del Comune di Lugo.

Nell'ambito degli equilibri ambientali, la vegetazione svolge un ruolo vitale, sicuramente per le sue funzioni ecologiche, ma anche per gli aspetti paesaggistici.

Questo Regolamento ha l'obiettivo di tutelare la vegetazione del territorio comunale, come un patrimonio che appartiene a tutta la cittadinanza, oltre a cercare di stimolare un atteggiamento di maggior consapevolezza verso questo nostro e unico patrimonio.

REGOLAMENTO DEL VERDE

ART. 1 PRINCIPI

L'Amministrazione Comunale, considerata l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio, il cui valore è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica e dalla L 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni D.lgs. 63 del 2008, visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e l'igiene esplicando funzioni fondamentali come la depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio, riconosciutone il rilievo negli aspetti culturali, ricreativi, con il presente Regolamento intende salvaguardare le aree a verde pubblico e privato.

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento detta disposizioni a tutela delle alberature, di parchi, giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale (aree boscate, siepi, macchie), delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni (maceri, fossi, scoli e prati stabili).

L'Amministrazione Comunale fornisce a titolo gratuito, a chiunque li richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato, nonché chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento a titolo gratuito.

TITOLO I

CAPITOLO I NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 3 OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Sono oggetto di salvaguardia le alberature :

- o alloctone aventi diametro del tronco superiore a cm. 40 o circonferenza cm 126 rilevato a m. 1 dal colletto;
- o autoctone e/o presenti all'interno dell'Allegato1 aventi diametro del tronco superiore a cm. 20 o circonferenza cm 63 rilevato a m. 1 dal colletto .

Sono altresì oggetto di salvaguardia le alberature autoctone con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm. 20.

Tali piante devono essere rigorosamente conservate. Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm. 20 di diametro gli alberi piantati in sostituzione di altri secondo gli articoli 6 e 20.

ART. 4 INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, saranno eseguiti nel rispetto dei principi del presente Regolamento, sentito il parere del Servizio competente.

L'Amministrazione Comunale individua il Servizio competente e il Responsabile del Verde Pubblico, con i seguenti compiti:

- a) l'attuazione del Piano Comunale del Verde, contenente le indicazioni circa le aree da destinare a verde attrezzato, al rimboschimento e alla rinaturalizzazione nonché le previsioni economiche-progettuali di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) l'attuazione, vigilanza ed il controllo degli adempimenti previsti dal presente Regolamento; ai fini del tal regolamento, l'ufficio verde dovrà autorizzare prima dell'approvazione della fase esecutiva, tutti i progetti pubblici comprendenti delle aree a verde.
- c) l'informazione e la diffusione della legislazione d'incentivo per un'agricoltura più ecocompatibile.
- d) la tutela del verde ornamentale e di pregio sulle aree oggetto di urbanizzazione e intervento edilizio.

L'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione redige annualmente il Piano Comunale per il Verde.

ART. 5 NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi: sulle alberature alloctone con diametro del tronco inferiore a cm 40 e, se autoctone, con diametro inferiore a cm 20; sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ibridi e noci da taglio in coltivazioni specializzate o semi specializzate e piante da frutto sparse .

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitano lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente. Sono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

ART. 6 ABBATTIMENTI

A) L'abbattimento di alberature protette ai sensi del presente regolamento è soggetto a debita comunicazione secondo il modulo comunicazione abbattimento (allegato 2), all'interno del modello citato l'aveente titolo dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità l'esistenza di una tra le condizioni presupposte e necessarie all'abbattimento:

1 pericolo di crollo;

2 stato di malattia irreversibile;

3 danni oggettivamente riscontrabili a strutture e/o impianti tecnologici;

4 eccessiva densità di impianto (limitatamente agli alberi soccombenti);

La comunicazione potrà essere corredata da una perizia di un tecnico iscritto a collegi od ordini che abbiano competenze nella verifica dei punti in esame.

Si può procedere all'abbattimento decorsi 30gg dal ricevimento della comunicazione all'Ufficio Protocollo del Comune.

La Amministrazione Comunale può interrompere il termine dei 30 gg per procedere alle dovute verifiche e integrazioni. Qualora le verifiche diano esito confermativo a quanto dichiarato dal richiedente i termini riprendono a decorrere a seguito della presentazione delle integrazioni richieste.

Qualora dai controlli effettuati il Responsabile dell'istruttoria e/o del Procedimento non riveli la sussistenza dei presupposti di necessità, il Responsabile del Servizio adotta l'atto di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 13 della legge n° 241/90 e dell'art. 13 del vigente regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi per quanto applicabili.

Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, le opere di abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolte nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono essere effettuate con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi, come prescritto dall'art.8 della L.R. 5 del 2005.

Per le alberature presenti all'interno di lotti edificabili ed attualmente inedificati o da riedificare, la quale posizione interferisce con la costruzione del nuovo edificio e/o preclude e/o riduce il diritto di costruire, dovrà essere presentata regolare comunicazione di abbattimento (allegato n°2) preliminarmente alla domanda del permesso di costruire, recante la circostanza di fatto che richiede l'abbattimento.

B) Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica. In tale ultimo caso l'abbattimento deve risultare urgente al fine di evitare un pericolo reale imminente, e dovrà essere oggetto di comunicazione preventiva quando risulti possibile per lo stato dell'urgenza, oppure successiva entro e non oltre le 48 ore

dell'avvenuto abbattimento dichiarando e comprovando l'esistenza di pericoli reali imminenti per l'incolumità delle persone o delle cose secondo il modulo allegato 3. La comunicazione dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da :

- o materiale fotografico che comprovi lo stato d'urgenza;
- o Relazione di avvenuto intervento da parte delle Autorità pubbliche competenti (se del caso) e/o dichiarazione di avvenuto intervento da parte dell'esecutore (nel caso di Ditta privata);

L'inottemperanza delle prescrizioni comporta l'applicazione delle relative sanzioni secondo quanto previsto nell'art. 34.

C) Le imprese che effettuano l'abbattimento di alberi per conto dei privati devono accertarsi che siano conclusi i tempi istruttori (30gg dal momento di effettuazione della domanda) e, nel caso di pericolo imminente, devono obbligatoriamente fornire, consapevoli della responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, una dichiarazione di avvenuto intervento per incolumità di cose e/o persone. L'inottemperanza delle prescrizioni comporta l'applicazione delle relative sanzioni secondo quanto previsto nell'art. 34.

D)Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti da altrettanti esemplari in base alla tabella seguente. Per gli abbattimenti dovuti all'eccessiva densità di impianto (lettera a punto 4 del presente articolo) non è previsto il reimpianto. Nel caso non sia possibile ripiantare l'alberatura nello stesso luogo dell'abbattimento, l'Amministrazione comunale indicherà il sito alternativo ove collocarla.

PIANTA ABBATTUTA	IMPIANTO IN SOSTITUZIONE
Diametro da 21 cm. a 40 cm. oppure circonferenza da 63cm a 126cm	n° 1 albero di dimensioni minime diametro cm.5 oppure crf = 14/16cm
Diametro da 41 cm. a 60 cm oppure circonferenza da 127cm a 188cm	n° 2 albero di dimensioni minime diametro cm. 5 oppure crf = 14/16cm
Diametro oltre 60 cm oppure circonferenza oltre i 189cm.	N° 3 albero di dimensioni minime diametro cm. 5 oppure crf = 14/16cm

In alternativa il proprietario potrà decidere di versare all'ente una somma di Euro 100,00 per ogni albero non reimpiantato; tale somma sarà utilizzata dall'ente per la rinaturalizzazione di aree pubbliche.

L'inottemperanza delle prescrizioni comporta l'automatica applicazione dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni secondo quanto previsto nell'art. 34.

ART. 7 POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche e piantumato in spazi adeguati, non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste carattere di straordinarietà. Ciò premesso, tale principio fa salvi casi particolari quali le potature che risultino necessarie per :

- specifiche patologie
- ristrettezza di spazi
- caratteristiche della specie quali tutori vivi delle piantate, gelsi, arte topiaria.

Laddove si dovesse ritenere necessario intervenire con potature, si consiglia di seguire le seguenti indicazioni :

1)Le potature che risultino necessarie per i casi sopradescritti devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm.10

2) Si dovranno praticare tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura con tagli di ritorno".

3)Gli interventi dovranno essere effettuati:

- o per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno (indicativamente 1 novembre-15 marzo);
- o per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo (indicativamente 15 dicembre-15 febbraio, 1° luglio-31 agosto);
- o sulle branche morte tutto l'anno.

4) Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, le opere di potatura di alberi, arbusti e siepi, se svolte nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono essere effettuate con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi, come prescritto dall'art.8 della L.R. 5 del 2005

5)Sono invece espressamente vietati gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la freccia dell'albero superiori a cm. 10 di diametro, sono considerati assimilabili agli abbattimenti e ne devono seguire la stessa procedura di comunicazione o autorizzazione descritta al precedente articolo.

ART. 8

DANNEGGIAMENTI ALL'AREA CIRCOSTANTE

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta sono considerati violazioni al seguente regolamento e ricadranno nelle sanzioni dell'art. 34.

Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 653 e 734 del Codice Penale.

A) È vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo e per attività industriali o artigianali in genere.

B) È vietato rendere totalmente impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.

C) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a cm 20. È vietato inoltre l'asporto di terriccio.

D) È vietato affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune, tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.

E) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc...) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, per una migliore comprensione si rimanda all'art. 11 del presente Regolamento e comunque dovranno sempre essere comunicati all'ufficio competente: sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (ad esempio 1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima dall'inizio dei lavori. L'Ufficio competente valuterà la documentazione presentata ed il presunto danno inflitto alle alberature e proporrà l'adozione di misure e precauzioni tali da ridurre l'impatto dello scavo sugli apparati radicali degli alberi, come ad esempio l'uso di passacavi. Qualora l'Ufficio competente ritenesse l'intervento di manutenzione pregiudizievole

per la vitalità e/o la stabilità degli alberi, potrà richiamarsi a quanto previsto all'art. 6 comma D. In questo caso, il piano di sostituzione o di monitoraggio e la sua realizzazione dovranno essere a carico degli Enti o Ditte promotrici degli scavi.

F) È vietato depositare o versare sali, acidi e/o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

ART. 9

NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc...) delle piante presenti. Nelle successive figure sono rappresentati alcuni esempi di interventi di tutela o prevenzione per la salvaguardia della vegetazione.

All'interno dell'area di pertinenza (si veda l'art. 11) non dovranno aver luogo depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche se non adottando protezioni documentate e il transito dei mezzi pesanti.



Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere, devono essere rialzati o piegati attraverso idonee legature protette da materiale cuscinetto (tela di juta)

Nel caso i lavori producano un'alterazione nel normale regime idrico dell'area di cantiere, le alberature dovranno essere adeguatamente irrigate durante il loro periodo vegetativo.

Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Il non rispetto del presente articolo è considerato violazione al seguente regolamento e ricadrà nelle sanzioni dell'art. 34.






Fig.3: Divieto di deposito di sostanze tossiche

ART. 10 DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo Regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di Polizia idraulica dei fiumi nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da confini e alberi limitrofi . Queste distanze sono vincolanti per gli interventi ricadenti all'interno dell'art. 13 del presente Regolamento :

- **I grandezza** : alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt. 20 mt. 4,50
(esempio: Acero platanoides, Aesculum hippocastanum , Fraxinus excelsior, Liquidambar, Magnolia grandiflora, Populus alba e nigra, Platanus, Quercus, Robinia pseudoacacia, Salix alba, Sophora japonica, Tilia cordata, Ulmus, Abies, Cedrus, Pino, ecc...)

- **II grandezza** : alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 mt. mt. 3,00
(Acero campestre, Alnus cordata, Betula alba, Catalpa bignonioides, Carpino bianco, Fraxinus ornus, Koeluteria panicolata, Morus alba e nigra, Robinia pseudoacacia umbraculifera ecc...)

- **III grandezza** : alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 mt. mt. 1,50
(Cercis siliquastrum, Prunus pissardii e kanzan, Lagestromia, Ligustro, Catalpa bignonioides nana bungei, Salix caprea pendula, ecc...)

- **Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare** mt. 1,50
(pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc...)

- **Siepi** mt. 0,80

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare, reintegrare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli artt. 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati i nuovi impianti dovranno essere protette dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.

Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (art. 29 par. 1, 2, 3, 4; art. 16 par. 1, 2; art. 17; art. 18) e dal Regolamento di Attuazione dello stesso (art. 26 par. 6, 7, 8).

ART. 11

AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

E' sempre opportuno prevedere la messa a dimora di piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

A) Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono "le aree di pertinenza delle alberature", diversamente la stabilità meccanica risulterebbe fortemente compromessa:

1. l'area di pertinenza delle alberature deve prevedere la seguente distanza minima dalla base del tronco e superficie minima a disposizione:

• I grandezza : alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt. 20 (esempio: Acero platanoides, Aesculum hippocastanum , Fraxinus excelsior, Liquidambar, Magnolia grandiflora, Populus alba e nigra, Platanus, Quercus, Robinia pseudoacacia, Salix alba, Sophora japonica, Tilia cordata, Ulmus, Abies, Cedrus, Pino, ecc...)	1,50 ml con un minimo di mq.9,00 di area di pertinenza
• II grandezza : alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 mt. (Acero campestre, Alnus cordata, Betula alba, Catalpa bignonioides, Carpino bianco, Fraxinus ornus, Koeulteria panicolata, Morus alba e nigra, Robinia pseudoacacia umbraculifera ecc...)	1,00 ml con un minimo di mq.4,00 di area di pertinenza.
• III grandezza : alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 mt. (Cercis siliquastrum, Prunus pissardii e kanzan, Lagerstroemia, Ligustro, Catalpa bignonioides nana bungei, Salix caprea pendula, ecc...)	0,50 ml con un minimo di mq.1,50 di area di pertinenza.

2. Nelle ristrutturazione e nuove realizzazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc..., in deroga a quanto sopra, potrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt. 1 previo parere dell'ufficio competente.

B) la superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale o permeabile ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

Il non rispetto del presente articolo è considerato violazione al seguente regolamento e ricadrà nelle sanzioni dell'art. 34.

ART. 12
NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI

A) Per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione integrale dovrà essere presentato un elaborato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, delle zone a prato e delle superfici pavimentate impermeabile: quest'ultime non dovranno essere superiori all'80% dell'area scoperta, fatta eccezione per le aree produttive per le quali è richiesta una superficie pavimentata impermeabile non superiore di norma al 90% dell'area scoperta.

Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazioni arbustive, ecc...

B) Le piantumazioni dovranno avvenire nel rispetto degli art.10-11-14 del presente Regolamento. In particolare si suggerisce la piantumazione sul fronte strada di almeno un albero o arbusto di dimensioni idonea (come da articolo 10) per ogni proprietà in cui risulta frazionato il lotto.

I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare la conformazione delle alberature d'alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali con riferimento all'art. 11 del presente Regolamento.

ART. 13
NORME PER I PIANI PARTICOLAREGGIATI PUBBLICI E PRIVATI E ALTRI
STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

Per le nuove aree d'espansione e per le aree soggette a strumento urbanistico preventivo dovrà essere previsto nel Piano Particolareggiato e altro strumento urbanistico (sia d'iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico. In particolare in sede di presentazione dello strumento urbanistico dovranno essere indicate le seguenti specifiche :

- rilievo stato di fatto ove dovranno essere segnalate le essenze arboree esistenti con indicazione del diametro del tronco;
- tavola con illustrate le tipologie, le distanze dai confini e le dimensioni al momento della piantumazione delle essenze arboree da collocare nelle aree verdi e nelle aiuole previste nel parcheggio;
- progetto esecutivo dell'impianto d'irrigazione;
- Progetto illuminotecnico dell'area verde;
- Indicazione delle superfici pavimentate all'interno dell'area verde con indicazione del materiale e del pacchetto con cui si realizzerà. La percentuale da destinare a superficie pavimentata dovrà corrispondere a quanto previsto dalle prescrizioni tecniche vigenti;
- Indicazione delle aree gioco e della disposizione delle strutture ludiche conformi alla normative UNI EN 1176 – 1177 e in ogni caso alle ultime normative vigenti al momento dell'approvazione del piano particolareggiato;

Il competente ufficio comunale rilascia apposito parere interno sul progetto del verde.

ART. 14

SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie d'attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri di scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

1. INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.).

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetano nelle foreste padane.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo gruppo "1" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.

2. ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla tutela di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dai lavori di coltivazione dei campi.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di un 10% d'essenze del gruppo "3" all'interno delle aree cortilizie.

3. VERDE PRIVATO e PUBBLICO

All'interno del perimetro urbano, pur privilegiando le essenze tipiche del paesaggio circostante tipico della nostra terra, sono ammesse essenze arboree ed arbustive nella misura massima del 50%, anche del gruppo "3", oltre che dei gruppi "1" e "2". Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle varietà ornamentali.

4. IMPIANTI VIETATI

L'impianto delle specie del gruppo "4" è proibito per ragioni di tutela del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo di vegetazione autoctona. Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta d'essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI

GRUPPO 1

ALBERI

Acer campestre	Acero campestre
Alnus glutinosa	Ontano nero
Carpinus betulus	Carpino bianco
Carpinus orientalis	Carpinella
Fraxinus oxycarpa	Frassino Meridionale
Juglans regia L.	Noce comune
Malus sylvestris	Melo selvatico
Populus alba	Pioppo bianco
Populus nigra	Pioppo nero
Prunus avium	Ciliegio selvatico
Pyrus pyraeaster	Pero selvatico
Quercus robur L.	Farnia
Quercus ilex	Leccio
Rhamnus catharticus L.	Spinocervino
Salix alba	Salice bianco
Salix fragilis	Salice fragile
Salix caprea	Salicone
Salix eleagnos Scop.	Salice ripaiolo
Salix Purpurea	Salice rosso
Tamarix gallica	Tamerice comune
Tilia platyphyllos	Tiglio nostrano
Ulmus minor	Olmo campestre

ARBUSTI

Clematis vitalba	Vitalba
Clematis viticella	Viticella
Colutea arborensiens	Vescicaria
Corpus Mas	Corniolo
Cornus sanguinea	Sanguinello
Corylus avellana	Nocciolo
Eleagnus angustifolia	Olivello di Boemia
Euonymus europaeus	Fusaggine
Frangula alnus Mill.	Frangola
Hedera helix	Edera
Hippophae rhamnoides	Olivello spinoso
Humulus lupulus	Luppolo
Juniperus communis L.	Ginepro comune
Ligustrum vulgare	Ligustro
Lonicera caprifolium	Caprifoglio
Prunus spinosa	Prugnolo
Phillyrea angustifolia	Fillirea angustifolia
Rhamnus catharticus	Cervino
Rosa canina	Rosa canina
Rosa sempervirens	Rosa di San Giovanni

Rubus caesius
Rubus ulmifolium
Salix cinerea
Salix eleagnus
Salix purpurea
Sambucus nigra
Viburnum opulus

Rovo bluastro
Rovo comune
Salice grigio
Salice da ripa
Salice rosso
Sambuco
Pallon di maggio

GRUPPO 2

ALBERI

Celtis australis	Bagolaro, spaccasassi
Ficus carica	Fico
Fraxinus ornus	Orniello
Juglans regia	Noce
Malus domestica	Melo
Mespilus germanica	Nespolo
Morus alba	Gelso
Morus nigra	Moro
Platanus orientalis	Platano orientale
Populus nigra var. italica	Pioppo cipressino
Prunus persica	Pesco
Prunus armeniaca	Albicocco
Prunus cerasifera	Mirabolano
Prunus domestica	Prugno, susino
Prunus cerasus	Amarena
Punica granatum	Melograno
Pyrus communis	Pero
Quercus pubescens	Roverella
Salix viminalis	Salice da vimini
Sorbus domestica	Sorbo
Taxus baccata	Tasso
Tilia cordata	Tiglio selvatico
Vitis vinifera	Vite comune

ARBUSTI

Sono ammesse solo le specie caducifoglie.

GRUPPO 3

ALBERI

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

GRUPPO 4

ALBERI

Robinia pseudoacacia	Acacia, robinia
Ailantis altissima	Ailanto
Acer negundo	Acero americano

ART. 15
PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI

Le superfici a verde per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione Comunale devono essere state realizzate secondo i principi del presente titolo e delle Prescrizioni Tecniche vigenti. Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto.

ART. 16
DIFESA FITOSANITARIA

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

Processionaria del Pino (D.M. 20/05/1926)

Cancro colorato del Platano (D.M. 03/09/1987 n° 412).

È inoltre obbligatoria la lotta all'*Hyphantria cune Drury* (ruga defogliatrice).

Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere di tipo biologico.

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

ART. 17

INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI DI PREGIO

Le essenze arboree individuate dalla Regione Emilia Romagna sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo e ai principi di cui al Capitolo I.

ART. 18

OBBLIGHI PER I PROPRIETARI

È fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

ART. 19

INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Tutti gli interventi d'abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune previo parere del Servizio Fitosanitario Regionale.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario laddove non sia possibile ripristinare la salubrità e la sicurezza dell'albero.

ART. 20
SOSTITUZIONI A SEGUITO D'ABBATTIMENTI

L'abbattimento, la potatura o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree d'alberi monumentali di pregio avvenuti in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, comportano una sanzione secondo quanto previsto dall'art. 34 e l'obbligo di ripiantumazione secondo la seguente tabella :

PIANTA ABBATTUTA SENZA AUTORIZZAZIONE	IMPIANTO IN SOSTITUZIONE
diametro fino a 40 cm oppure circonferenza fino a 126 cm.	n° 2 piante circonferenza minima cm. 14/16
diametro fino a 70 cm. oppure circonferenza fino a 220 cm.	n° 3 piante circonferenza minima cm. 14/16
diametro fino a 100 cm. oppure circonferenza fino a 314 cm.	n° 4 piante circonferenza minima cm. 14/16
diametro fino a 130 cm. oppure circonferenza fino a 408 cm.	n° 5 piante circonferenza minima cm. 14/16
diametro oltre 130 cm. oppure circonferenza oltre i 408 cm.	n° 6 piante circonferenza minima cm. 14/16

In caso d'abbattimento o danneggiamenti di più alberi ogni intervento sarà considerato una violazione al presente Regolamento.

Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche.

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ART. 21

SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione degli stili architettonici del verde presente e degli esemplari arbustivi e arborei esistenti qualora i predetti parchi e giardini siano individuati con il presente atto comunale.

Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Giunta Comunale.

Durante la realizzazione d'interventi edilizi di nuova costruzione e/o manutenzione deve essere posta particolare attenzione per non danneggiare le piante, devono quindi essere rispettati i principi dei Capitoli I e II.

Per parchi e giardini di pregio s'intendono:

- Giardino Pensile
- Parco Loto
- Giardino Marinai d'Italia
- Parco del Tondo
- Parco della Casa Protetta Sassoli
- Altri parchi individuati con diverso atto comunale
- In tutte quelle aree individuate dagli strumenti urbanistici vigenti come aree d'interessi storico - urbanistico - ambientale.

TITOLO II

REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

ART. 22 AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente Titolo del Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 23 DESTINATARI

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti Pubblici e Privati, Gruppi ed Associazioni.

ART. 24 COMPORAMENTI VIETATI

È tassativamente vietato:

1. nelle aree verdi denominate “Marinai d'Italia” , “Il Tondo” , “Parco del Loto”, nell'area di pertinenza del Palazzetto dello sport e nelle aree verdi poste in piazza Martiri accedere con cani, anche se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

In tutte le altre aree verdi, ad esclusione delle aree adibite a sgambatoio cani, è fatto obbligo ai cittadini aventi la materiale custodia dei cani di condurre i loro animali al guinzaglio e di avere con sé la paletta e il sacchetto per asportarne le feci; gli stessi dovranno provvedere all'asportazione di dette feci e alla conseguente introduzione di queste nei cestini o cassonetti porta-rifiuti.

I cani che si trovano in libertà o randagi saranno accalappiati e portati presso il canile comprensoriale.

2. abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;

3. permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;

4. raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;

5. inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua e gettare nelle fontane e vasche rifiuti e oggetti in genere;

6. introdursi nelle aree verdi con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali ad esclusione del Parco del Loto nel quale la circolazione dei soli velocipedi è ammessa lungo i percorsi pedonali;

7. arrecare qualsiasi danno alle fontane o fare uso improprio delle acque;

8. passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi in maniera scomposta sulle panche o sedie di parchi e giardini in modo tale da creare un danno. Esempio : sedersi sullo schienale appoggiando i piedi sulla seduta;

9. danneggiare e sporcare qualsiasi struttura del parco, sia essa gioco o arredo; danneggiare le siepi;

10. salire sugli alberi; appendervi o appoggiarvi oggetti; scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili; danneggiare o staccare dalle piante rami, fiori, foglie, frutti;

11. dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità;
12. svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
13. molestare in qualunque modo la quiete e la tranquillità dei frequentatori dei parchi;
14. buttare le carte residue e qualsiasi tipo di rifiuti o quanto altro d'inservibile fuori dagli appositi cestini porta rifiuti.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, fino all'età di cinque anni, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o d'altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole, zone di prato e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune di Lugo.

Il presente articolo sostituisce gli art. 34 (comma 1) e 48 del Regolamento di Polizia urbana e rurale e recepisce l'ordinanza n°278 del 25/06/2005.

ART. 25

INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Su richiesta di singoli cittadini, Enti Pubblici o Privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

1. l'organizzazione d'assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
2. l'installazione d'attrezzature temporanee di dimensioni adeguate rispetto l'area verde
3. la messa a dimora di piante e l'introduzione d'animali selvatici;
4. la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
5. l'utilizzo d'immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
6. l'affissione e la distribuzione d'avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa è ammessa ai sensi del Regolamento comunale d'affissione e del codice della strada esclusivamente per le manifestazioni che si svolgeranno all'interno dell'area stessa;
8. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili, o comunque occupare i pubblici luoghi

ART. 26

PIASTRE POLIVALENTI

Le piastre polivalenti, e per piastre polivalenti s'intendono piattaforme di cemento o altro materiale sulle quali si possono praticare diversi tipi di sport, sono situate all'interno d'aree verdi pubbliche di Lugo città e frazioni.

L'utilizzo delle stesse è limitato agli orari disciplinati da separato provvedimento e indicato da cartellonistica affissa sul luogo, ad esclusione della piastra polivalente del Parco "Il Tondo", che osserverà l'apertura del parco stesso.

Per iniziative organizzate di vario genere (tornei, iniziative, gare, ecc.) occorrerà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'Ufficio Sport del Comune di Lugo, specificando nella richiesta il tipo d'iniziativa, la durata della stessa e l'orario in cui si utilizza la piastra.

Le manifestazioni autorizzate hanno l'obbligo di attenersi alle disposizioni dettate dall'autorizzazione.

Su tutte le piastre polivalenti è vietato circolare con veicoli in genere e portare a passeggio animali, anche se al guinzaglio.

Nelle piastre polivalenti del Parco di S. Lorenzo, della Via Pulicari e nel Parco della Montagnola di Largo Corelli è vietato utilizzare pattini o altri attrezzi con ruote o lame.

Il presente articolo sostituisce gli art. 48 bis del Regolamento di Polizia urbana e rurale.

ART. 27 DEROGHE

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, s'intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di sistemazione o rimozione d'alberi e branche pericolose, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'uso di mezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente Regolamento.

TITOLO III

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

ART. 28

DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

È vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline allo scopo di eliminare l'erba e le canne.

ART. 29

SFALCIO DEI FOSSI

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalcati dai frontisti per la parte di proprietà privata; per la parte di proprietà pubblica (ciglio e scarpata lato strada) provvederà l'ente proprietario.

Sulla banchina stradale facente parte della proprietà comunale è vietato apporre ogni tipo di palo per segnaletica pubblicitaria privata (non autorizzata) allo scopo di favorire, eliminando gli ostacoli, l'attività di sfalcio. In detta banchina stradale potranno essere collocati solo ed esclusivamente impianti segnaletici stradali o d'utilità pubblica; dovranno essere attuate, nelle forme di volta in volta più opportune, iniziative dissuasive atte a perseguire la rimozione di tutti gli impianti segnaletici non riconducibili alle esigenze di viabilità.

Il non rispetto del presente articolo è considerato violazione al seguente regolamento e ricadrà nelle sanzioni dell'art. 34.

ART. 30

SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA

I maceri, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati.

È vietato, di norma, il loro tombamento ad esclusione d'eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di tombamento, anche parziale devono essere preventivamente autorizzati.

La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

L'Amministrazione Comunale provvederà a censire i maceri e gli specchi d'acqua presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare.

È tassativamente vietato lo scarico di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

ART. 31
SALVAGUARDIA DI FOSSATI E DI CORSI D'ACQUA

È vietato sopprimere fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuove infrastrutture.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di Bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

ART. 32
SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DEI MACCHIONI ARBUSTIVI E DEI ROCCOLI

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati, è vietato il loro danneggiamento. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, deve avvenire a seguito di comunicazione che potrà essere concessa nei casi previsti dall'art. 6.

È consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di Bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli.

ART. 33
SALVAGUARDIA DELLE PIANTATE ROMAGNOLE

Le piantate delle coltivazioni d'uva tipiche della tradizione romagnola devono essere salvaguardate e gestite secondo le tecniche della tradizione romagnola che ne preservino la struttura e la vitalità.

Il loro abbattimento deve avvenire a seguito di comunicazione che potrà essere concessa nei casi previsti dall'art. 6.

TITOLO IV

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

ART. 34 SANZIONI

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento saranno punite con le seguenti sanzioni, purché non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente. Le sanzioni s'intendono per singola alberatura.

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE
6A	Abbattimento alberi senza comunicazione o senza rispetto del termine di 30 giorni di cui all'art.6	Da €100 a €900
6B	Abbattimento alberi prima dei 30 giorni con accertata assenza delle previste ragioni di necessità ed urgenza	Da €200 a €1800
6C	Accertata falsa dichiarazione delle previste ragioni di necessità ed urgenza da parte delle imprese esecutrici dell'abbattimento	Da €100 a €900
7	Capitozzature senza comunicazione o senza rispetto del termine di 30 giorni di cui all'art.6 e 7	Da €100 a €900
8	Danneggiamenti	Da €100 a €900
9	Aree di cantiere	Da €100 a €900
11	Aree di pertinenza - mancato rispetto	Da €125 a €750
12A	Norme per gli interventi edilizi privati	Ripristino delle condizioni di progetto e/o applicazione di una sanzione pecuniaria da €52 a €500
14	Scelta delle specie autoctone nei nuovi impianti e nelle sostituzioni	Da €125 a €750
18	Obblighi per i proprietari	Da €125 a €750
20	Abbattimento alberi di pregio senza autorizzazione	Da €200 a €1800
	Interventi non autorizzati di modifica sostanziale della chioma o apparato radicale	Da €100 a €900
24	Comportamenti vietati	Da €52 a €500
25	Interventi non autorizzati	Da €52 a €500
26	Piastre polivalenti	Da €52 a €500
29	Sfalcio dei fossi	Da €150 a €1500

In caso d'abbattimento o danneggiamenti di più alberi ogni intervento sarà considerato una violazione al presente Regolamento.

Il presente articolo abroga gli art. 48 bis del Regolamento di Polizia urbana e rurale

ART. 35
NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni e dalle disposizioni previste nel presente Regolamento, saranno introitati in apposito capitolo del Bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico.

ART. 36
NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Con l'approvazione del seguente regolamento vengono sostituiti gli art. 34 comma1, 48 e 48bis del Regolamento di Polizia urbana e rurale, nonchè le norme di Regolamento comunale che sono in contrasto con il presente Regolamento s'intendono automaticamente sostituite.

ART. 37
RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 38
ENTRATA IN VIGORE

Onde consentire la diffusione del testo e quindi la massima informazione dei cittadini, il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio 2009.

ALLEGATO I

Acer campestre	Acero campestre
Aesculus hippocastanum	Ippocastano
Alnus glutinosa	Ontano nero
Alnus cordata	Ontano napoletano
Betula alba	Betulla bianca
Betula nigra	Betulla nigra
Carpinus betulus	Carpino bianco
Celtis australis	Bagolaro, spaccasassi
Fraxinus excelsior	Frassino maggiore
Fraxinus ornus	Orniello
Fraxinus oxycarpa	Frassino Meridionale
Ginkgo biloba	Ginkgo
Magnolia grandiflora	Magnolia
Morus alba	Gelso bianco
Morus nigra	Gelso Nero
Populus alba	Pioppo bianco
Populus nigra	Pioppo nero
Platanus	Platano
Quercus robur L.	Farnia
Quercus ilex	Leccio
Salix alba	Salice bianco
Salix fragilis	Salice fragile
Sophora japonica	Sofora
Tilia platyphyllos	Tiglio
Tilia cordata	Tiglio
Ulmus minor	Olmo campestre
Ulmus campestris	Olmo



COMUNE DI LUGO
 Provincia di Ravenna
P.zza dei Martiri 1 - 48022 Lugo

OGGETTO: COMUNICAZIONE INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERI E/O CAPITIZZATURA

il/la Sottoscritto/a Sig./ra
 residente in via n°
 Comune di telefono
 in qualità di (proprietario, usufruttuario o altro diritto reale idoneo)

COMUNICA

Di voler eseguire, decorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del Comune della presente comunicazione, un intervento di abbattimento e/o capitozzatura di :

- n°..... alberi/o della specie.....circonferenza.....
- n°..... alberi/o della specie..... circonferenza.....
- n°..... alberi/o della specie..... circonferenza.....

Posto/i in viaLugo, frazione di

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, con la presente si dichiara che sulla/e suddetta/e alberatura/e non sussiste/ono nessun tipo di vincolo e/o interferenza con il vigente Regolamento comunale del verde, altresì l'esistenza dei presupposti descritti dal regolamento comunale all'art. 6 e nello specifico dichiara (indicare le ragioni descritte dal regolamento comunale all'art. 6 alla lettera A) :

.....

La reintegrazione delle alberature abbattute, secondo l'art. 6 del Regolamento del verde, avverrà con alberature della specie
 circonferenza..... presso:

- Luogo dell'abbattimento.....
- Altro luogo.....
- Allego ricevuta di versamento di € presso la Tesoreria comunale

Si allega alla presente :

- n° fotografie della/le pianta/e.
- Eventuale relazione firmata da Tecnico abilitato.....

F I R M A

LUGO, li _____

N.B. : la circonferenza deve essere misurata a 1 mt da terra.

L'intervento si ritiene autorizzato se, al passare di n° 30 giorni dalla domanda di presentazione all'ufficio Protocollo, l'ufficio competente non riscontra interferenze con il regolamento del verde vigente. Si precisa quindi che sarà possibile effettuare l'intervento non prima di 30 giorni dalla presentazione all'Ufficio Protocollo della presente comunicazione.



COMUNE DI LUGO
 Provincia di Ravenna
P.zza dei Martiri 1 - 48022 Lugo

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVENUTO INTERVENTO DI ABBATTIMENTO CAUSA PERICOLO IMMINENTE

il/la Sottoscritto/a Sig./ra
 residente in via n°
 Comune di telefono
 in qualità di (proprietario, usufruttuario o altro diritto reale idoneo)

COMUNICA

Di aver eseguito/voler eseguire, nella giornata del, un intervento urgente di abbattimento, causa pericolo reale e imminente della seguente alberatura :

n°..... alberi/o della specie..... circonferenza

n°..... alberi/o della specie..... circonferenza

Posto/i in viaLugo, frazione di

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, dichiara che il non rispetto dei termini previsti è stato scaturito da (indicare le ragioni di pericolo per la pubblica incolumità descritte dal regolamento comunale all'art. 6 alla lettera B) :

.....

L'abbattimento è stato eseguito/sarà eseguito da :.....

La reintegrazione delle alberature abbattute, secondo l'art. 6 del Regolamento del verde, avverrà con alberature della specie
 circonferenza..... presso:

- Luogo dell'abbattimento.....
- Altro luogo.....
- Con versamento allegato di € presso la Tesoreria comunale

Si allega alla presente :

- n° fotografie della/le pianta/e abbattuta/e o da abbattere
- Relazione di avvenuto intervento da parte delle Autorità pubbliche competenti (se del caso) e/o dichiarazione di avvenuto intervento da parte dell'esecutore (nel caso di Ditta privata)*
- Eventuale relazione firmata da Tecnico abilitato.....

F I R M A

LUGO, li _____

N.B. : la circonferenza deve essere misurata a 1 mt da terra.

* Nel caso in cui l'abbattimento non sia stato eseguito,tale relazione o dichiarazione dovrà essere prodotta entro le 48 ore successive a completamento della presente comunicazione.